

VARIANTE ALL'ARTICOLO NR.54 DEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT

Art.54 Ambito agricolo di valenza paesistica – E2

Le aree E2 sono aree agricole condizionate da particolari limiti paesistico – ambientali. In esse sono comprese aree prevalentemente destinate alle attività agricole, nonché di forestazione, di rinaturalizzazione, quelle ricomprese nei vincoli ambientali e paesaggistici e idrogeologici e quelle coincidenti con il Monte Alto e le aree boscate.

54.1 – Modalità di intervento

In tale ambito sono ammessi interventi di conservazione e di ampliamento degli edifici esistenti. Pertanto non sono ammesse nuove costruzioni destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché nuove costruzioni destinate alle attrezzature e infrastrutture produttive di alcun tipo. Nell'ambito E2 sono ammesse (con titolo abilitativo diretto) le opere, finalizzate all'attività agricola, di cui all'art. 59, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 secondo la classificazione, le prescrizioni, le limitazioni e quanto definito di seguito:

- Il recupero, la conservazione e il riuso agricolo del patrimonio edilizio esistente;
- ampliamenti degli edifici per attrezzature esistenti, alla data di adozione delle presenti norme, nel limite del 20%, una tantum, della SLP: l'edificazione deve avvenire in prossimità al centro aziendale esistente ad una distanza massima di m. 10 dai fabbricati esistenti; non è ammesso l'ampliamento di allevamento bovini, suini, avicoli e ovini;
- ampliamenti degli edifici esistenti per residenze rurali, alla data di adozione delle presenti norme, nel limite del 10%, una tantum, della SLP;
- ampliamenti per serre esistenti destinate ad attività orto-floro-vivaistiche specializzate, alla data di adozione delle presenti norme, nel limite del 5%, una tantum, della SLP;
- ampliamenti degli edifici esistenti (per attrezzature e residenze rurali) per attività vitivinicole, alla data di adozione delle presenti norme, nel limite del 10%, una tantum, della SLP: l'edificazione deve avvenire in prossimità al centro aziendale esistente ad una distanza massima di m. 10 dai fabbricati esistenti;
- costruzione delle opere di difesa idraulica, forestale, di canali di bonifica e opere similari: tali interventi sono comunque consentiti solo agli enti pubblici che statutariamente operano sul territorio;
- la costruzione di strade poderali e/o interpoderali purché alberate.

Sono prevalenti le norme di cui ai Titoli 4 e 5 e art. 64 rispetto gli interventi ammessi, quale regime imprescindibile dei vincoli territoriali, pertanto per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alla lett. a), b) c) e d) dell'art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005 con esclusione di ogni ampliamento.

54.2 – Parametri edilizi

Per gli interventi consentiti si applicano i parametri (altezze e distanze) previsti per le aree E1.

Gli ampliamenti una tantum consentiti sono utilizzabili una sola volta. In funzione di tali interventi l'Ufficio Tecnico Comunale effettua un'apposita registrazione degli ampliamenti concessi.

Nell'ambito E2 non sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

Nell'ambito E2 sono inoltre consentiti:

- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, purché alberati adeguatamente lungo i lati del perimetro, relativi a : acquedotti, cabine elettriche, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, cabine di decompressione per il gas;
- la realizzazione, previo convenzionamento con l'A.C., di modesti posti di ristoro (chioschi) al servizio della viabilità ciclabile, percorsi e spazi di sosta, raccordi viari di servizio ciclo-pedonale, di accesso ai nuclei o centri abitati esistenti, mantenendo comunque i caratteri tradizionali dei materiali e dei percorsi originali;
- la realizzazione preferibilmente all'interno degli edifici esistenti di punti vendita di prodotti della filiera agro-alimentare;
- la realizzazione, previo convenzione con l' A.C., all'interno degli edifici esistenti di alloggio e strutture ricettive e pubblici esercizi a servizio della fattoria didattica e della mobilità ciclo-pedonale: la convenzione potrà definire finalità, le destinazioni d'uso, e le eventuali opere di mitigazione ambientale necessarie.

Gli interventi di cui ai precedenti commi sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata e di usare materiali, tecnologie e tipologie di manufatti coerenti con la cultura materiale e tradizionale dei luoghi.

Nell'ambito E2 sono sempre ammessi interventi volti al miglioramento dell'assetto generale del verde, per il quale vanno individuate idonee soluzioni e prescritte le conseguenti attuazioni nel contesto di ogni intervento di trasformazione consentito.

Nell'ambito E2, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs 387/2003, a protezione del patrimonio rurale e paesistico, non sono ammessi campi di fotovoltaici a terra nella misura superiore a 20 Kw di potenza.

E' sempre ammesso in caso di accordi di programma per la realizzazione di opere e/o finalità di pubblico interesse la possibilità di ampliare i centri agricoli aziendali esistenti mediante l'accorpamento di volumi già esistenti in zona agricola da traslare con contestuale demolizione, o in alternativa mediante la realizzazione di ampliamenti con nuove costruzioni nel limite massimo degli indici previsti al "TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA" della legge regionale 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Adro 10 Giugno 2021

IL PROGETTISTA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dott. Cosimo Caputo



N.B. : Di colore rosso la variante all'articolo per specifica puntuale alla normativa